

recchi abitanti della città di Novara fanno vive istanze perchè siano essi finalmente risarciti dei gravissimi danni che ebbero a soffrire in occasione della guerra dell'anno 1849. Trattandosi di domanda appoggiata non solo ai più ovvii principii d'equità, ma eziandio alle più solenni assicurazioni date al riguardo dal Governo, ed al prescritto della legge 15 luglio 1850, non è a dubitarsi che merita tutti i nostri riguardi, ed io vi prego perciò a volere decretare che la petizione sia dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. I signori deputati sono pregati a volersi radunare domani, alle ore 11, negli uffici, per prendere ad esame la legge stata presentata dal ministro della guerra, nella tornata di ieri, relativa alle pensioni degli ufficiali in aspettativa; questa legge è dichiarata dal Ministero di somma urgenza, e non constando che di due soli articoli, è probabile che non darà occasione a gravi discussioni.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Il deputato Peirone ha la parola per riferire sopra un'elezione.

PEIRONE, relatore. Elezione del collegio elettorale di Tempio. Con reale decreto in data 22 dicembre 1851 venne convocato il collegio elettorale di Tempio per l'elezione del suo deputato, fissando che l'elezione medesima dovesse avere luogo il giorno 11 del corrente mese di gennaio.

Il numero degli elettori iscritti in detto collegio, che forma una sola sezione, è di 505.

Intervennero alla votazione 192 elettori, i voti dei quali furono ripartiti nel modo seguente:

Al signor marchese Gustavo Di Cavour, voti 95; all'avvocato Francesco Sulis 28; al generale Millelire 15. I restanti 4 voti dispersi sovra altri individui.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, nel successivo giorno 12 corrente mese seguì lo squittinio di ballottaggio tra il signor marchese Gustavo Benso di Cavour, ed il signor avvocato Sulis, come quelli che avevano ottenuto maggiori voti nella prima votazione.

Votarono in questa seconda prova elettori 125.

Il signor marchese Gustavo Benso di Cavour ottenne voti 104; il signor avvocato Francesco Sulis ebbe voti 19.

Due schede furono annullate dall'ufficio definitivo, come quelle che a veruno dei suddetti candidati si riferivano.

In maniera che, avendo il signor marchese Gustavo Benso di Cavour ottenuto la maggioranza dei voti, venne da quell'ufficio proclamato deputato di Tempio.

Si trova però annessa al processo verbale della elezione di cui si tratta una protesta di cui darò lettura alla Camera:

« Il sottoscritto elettore politico del collegio di Tempio,

« Considerando che dal sindaco comunale di Calangianus non sonosi spediti agli elettori i certificati d'iscrizione nei tre giorni precedenti alla riunione del collegio, secondo l'articolo 62 della legge elettorale;

« Considerando che i pochi elettori residenti in detto villaggio furono avvisati solamente alle ore 8 della notte del 10, senza il tempo materiale di potersi provvedere di cavallo, onde portarsi al capoluogo della provincia, distante da 2 ore di strada;

« Considerando che agli elettori abitanti fuori del popolato non si è fatta la rimessa dell'opportuno certificato,

e furono per tale motivo esclusi dal beneficio della votazione;

« Considerando che alcuni di essi hanno dovuto ricorrere il giorno dell'elezione all'ufficio d'intendenza per ottenere l'ingresso nel collegio; e fra 59 elettori componenti la lista di quel comune, neanche la sesta parte potè concorrere all'adunanza;

« Considerando che per gli elettori del comune di Luras si è fatta una notevole manifesta sottrazione di suffragi con spedire i certificati pel 1851, mentre l'elezione pel 1851 per tutti i comuni ebbe luogo sulle liste del 1850, le sole approvate per tutta la provincia;

« Che infine tutti questi ripieghi sono mezzi indiretti per impedire la libera manifestazione del voto degli elettori, e senza il concorso di questi non si può spiegare la volontà dell'intero collegio;

« Protesta per l'invalidità dell'elezione, qualunque sia per essere il candidato che verrà proclamato in deputato della Gallura, e si astiene dal votare instando unicamente di unirsi la presente all'atto verbale, a termini dell'articolo 73 per il giudizio definitivo della Camera dei deputati, alla quale si riserva di presentare i relativi documenti.

« Tempio, 12 gennaio 1852.

« Avvocato STEFANO PES. »

Questa protesta venne presentata all'ufficio definitivo il giorno in cui seguiva lo squittinio di ballottaggio fra i due candidati; l'ufficio definitivo dava atto della presentazione della suddetta protesta, e la univa al presente verbale.

Il II ufficio prendendo poi ad esaminare la protesta che vengo di leggere alla Camera, trovò che dalla medesima emergessero due questioni: la prima delle quali rifletterebbe l'osservanza dell'articolo 62 della legge elettorale, e la seconda sarebbe relativa alla essenziale circostanza accennata dall'autore della protesta per cui si allega che le liste elettorali del comune di Luras per l'anno 1851, e sulle quali seguì l'elezione rispetto al comune medesimo, non fossero state approvate.

Sulla prima delle surriferite questioni, l'ufficio II fu unanime nel riconoscere che non corre verun obbligo ai sindaci, a termini del disposto dell'articolo 62 della legge elettorale, di fare rimettere i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali agli elettori, essendo solo dovere loro di fare di pubblica ragione la riunione del collegio, e tenere preparati i certificati suddetti onde possano gli elettori ritirarli nei tre giorni che precedono l'elezione. Ma l'ufficio fu divergente d'opinione, allorchè dovette apprezzare i fatti allegati nella suddetta protesta.

La maggioranza opinò che dalla protesta medesima, in ispecial modo dai due certificati d'iscrizione rilasciati dal segretario dell'intendenza di Tempio, emergesse una condotta tale per parte del sindaco del comune di Calangianus, per cui molti elettori non avrebbero potuto esercitare il loro diritto elettorale; ma di più credette potere dedurne dal complesso delle circostanze allegate che il sindaco dell'anzidetto comune si fosse rifiutato a rilasciare agli elettori i loro certificati.

La minoranza fu d'avviso che nessuna di queste conseguenze potesse derivare dalla protesta di cui è questione, che anzi constasse essere stati i certificati d'iscrizione a disposizione degli elettori, ai quali incombeva obbligo di ritirarli senza aspettare che a diligenza del sindaco loro fossero rimessi.

Soggiungeva, nulla provare i certificati rilasciati dal se-